

Venditori a domicilio e presunzione di subordinazione

Le vendite porta a porta rientrano nelle «altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo» assoggettabili alla presunzione di subordinazione ex art. 69 bis, D.Lgs. n. 276/2003?

Ministero del lavoro, 30 gennaio 2014, n. 3

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 applicabilità della presunzione ex art. 69 bis, D.Lgs. n. 276/2003 agli incaricati alla vendita presso il domicilio (c.d. venditori porta a porta).

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina normativa sulla vendita diretta a domicilio, svolta senza vincolo di subordinazione, ex lege n. 173/2005, ai fini dell'applicabilità o meno della presunzione di cui all'art. 69 bis, D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dalla L. n. 92/2012.

In particolare l'istante chiede, per quanto di competenza di questo Ministero, se le prestazioni rese da questa tipologia di lavoratori possano o meno essere ricomprese nella più ampia categoria delle «altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo» assoggettabili alle previsioni contenute nell'art. 69 bis sopra citato.

*Al riguardo, acquisito il parere delle Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato occorre, preliminarmente, evidenziare l'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla L. n. 173/2005 che, all'art. 1, comma 1, considera la c.d. **vendita diretta a domicilio** come:*

«a) la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

c) impresa o imprese, l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a)».

Per quanto concerne la prestazione, ai sensi della L. n. 173/2005, la stessa può essere svolta senza vincolo di subordinazione e, in tal caso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della medesima Legge, l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio si considera «di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5000 euro».

Ciò premesso, così come in parte chiarito con circ. n. 7/2013 di questo Ministero, va evidenziata la «specialità» della L. n. 173/2005 la quale, ai fini dello svolgimento della attività in questione, introduce numerose condizioni (obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998, possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo Decreto).

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata L. n. 173/2005 «l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese»; in tal caso, peraltro, l'incarico va provato per iscritto con indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 4 della L. n. 173/2005.

Realizzandosi tutte le condizioni di Legge, pertanto, si ritiene che l'attività in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non sia interessata dal regime presuntivo dell'art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003.

Viceversa, qualora l'attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla stessa L. n. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e propria «vendita diretta a domicilio», potrà trovare applicazione l'art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (v. circ. n. 32/2012) fermo restando che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere «direttamente» ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. circ. n. 7/2013).

Nota

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della disciplina normativa sulla vendita diretta a domicilio, svolta senza vincolo di subordinazione, ex lege n. 173/2005, ai fini dell'applicabilità o meno della presunzione di cui all'art. 69 bis, D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dalla legge n. 92/2012.

In particolare si chiede, per quanto di competenza del Ministero, se le prestazioni rese da questa tipologia di lavoratori possano o meno essere ricomprese nella più ampia categoria delle «altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo» assoggettabili alle previsioni contenute nell'art. 69 bis sopra citato.

Va premesso che:

- l'art. 1 della legge n. 173/2005 definisce l'incaricato alla vendita diretta a domicilio colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

- per «vendita diretta a domicilio», si intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

Dal 12 agosto 2012, il testo del comma 1 dell'art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e dalla legge n. 134/2012, di conversione del decreto legge n. 83/2012 risulta così formulato:

«1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente».

Per quanto concerne la prestazione, ai sensi della legge n. 173/2005, la stessa può essere svolta senza vincolo di subordinazione e, in tal caso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della medesima legge, l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio si considera «di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro».

Con la risposta all'interpello n. 3 del 30 gennaio 2014, si escludono dalla presunzione di subordinazione introdotta dalla legge n. 92/2012 i venditori porta a porta titolari di partita Iva. Infatti il Ministero afferma che dette prestazioni non sono da ricomprendere nella categoria delle altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo, posto che agli stessi si applica la disciplina speciale di cui alla legge 173/2005.

Tuttavia, il Dicastero precisa che qualora l'attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla predetta legge n. 173/2005 la presunzione potrà trovare sicuramente applicazione.

Alfredo Casotti

Legislazione: D.Lgs. n. 276/2003, art. 69 bis; legge n. 173/2005; legge n. 92/2012.